



Sentenza n. 6 /2025

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale Daddabbo

Presidente

Carlo Picuno

Consigliere, relatore

Marcello Iacubino

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.37541 promosso dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia nei confronti di

D'AVERSA Quirico, codice fiscale: DVRQRC59S03D508I, nato a Fasano il				
3.11.1959, residente in Ostuni, alla via Pietro Nenni, n. 1 scala A, rappresentato				
e difeso dagli avv.ti Gennaro Rocco Notarnicola e Giuseppe Domenico Rizzi				
domiciliato	presso	l'indirizzo	digitale	pec
notarnicola.gennarorocco@avvocatibari.legalmail.it;				

Visto l'atto di citazione depositato in data 8 marzo 2024 presso la Segreteria di
questa Sezione Giurisdizionale;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 3 luglio 2024 - relatore il consigliere Carlo Picuno e segretario del collegio il dr. Francesco Gisotti - il Pubblico Ministero

	nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Cosmo Sciancalepore e l'avv.	
	Notarnicola per il convenuto.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato in data 8 marzo 2024, la Procura regionale ha	
	agito in giudizio nei confronti del convenuto D'AVERSA Quirico poiché	
	questi, in qualità di responsabile dell'Ufficio Verbali della Polizia Locale del	
	Comune di Ostuni, poneva in essere comportamenti attivi e/o omissivi	
	gravemente colposi nella gestione dei verbali e dei ricorsi a seguito di	
	accertamento di violazioni e di sanzioni al Codice della Strada, determinando	
	un danno erariale al suddetto Ente locale.	
	Più in particolare, all'esito di attività d'indagine svolta ad opera del Nucleo PEF	
	della G. di F. di Brindisi, riferisce la Procura che sono emerse numerose	
	mancate riscossioni di sanzioni amministrative pecuniarie, scaturenti da	
	ordinanze di ingiunzione di pagamento prefettizie e da verbali iscritti a ruolo e	
	divenuti titoli esecutivi, e costi inutilmente sostenuti da parte del Comune di	
	Ostuni che hanno dato luogo ad un danno erariale pari ad € 407.461,23. In sede	
	preprocessuale, la Procura regionale aveva ritenuto che alla determinazione	
	della fattispecie dannosa avesse contribuito, seppure nella minor misura del	
	25%, il Vice Comandante Semerano Caterina subentrata al D'Aversa: pertanto	
	notificava rituali inviti a dedurre nei confronti dei due funzionari contestando	
	le fattispecie causative di danno ed addebitando al D'Aversa una quota di €	
	305.595,92, pari al 75% del totale ed alla Semerano una quota di € 101.865,31	
	pari al 25% del totale. All'esito delle deduzioni rassegnate e delle audizioni	
	svolte la Procura ha archiviato la posizione della Semerano e, ritenendo	
	sussistere le condizioni di esercizio dell'azione erariale, contestava al D'Aversa	
	2	

	il danno erariale ascrivibile alla sua personale responsabilità gravemente	
	colposa ed articolata in specifiche condotte analiticamente riportate in atto di	
	citazione.	
	Si è costituito il convenuto evidenziando che la propria condotta e la peculiare	
	situazione in cui aveva dovuto operare nel periodo considerato escludevano	
	qualsiasi nesso di causalità tra mancate entrate ed esborsi contestati ed il proprio	
	servizio svolto nel periodo 14.3.2018 - 27.10.2019 in cui aveva rivestito	
	l'incarico di responsabile dell'Ufficio Verbali: ha posto in evidenza, in generale,	
	di aver ereditato una situazione caotica dalla precedente gestione caratterizzata	
	dall'accumularsi di un ingente numero di pratiche sospese dal 2015 e che nel	
	sopra indicato arco temporale sussisteva l'oggettiva impossibilità di disporre la	
	notifica di numerosissimi verbali, stante la sospensione del servizio da parte del	
	gestore postale per omesso versamento del corrispettivo, imputabile alla stessa	
	Amministrazione comunale. Ha contrastato nello specifico le singole	
	contestazioni formulate dall'Attore erariale – con argomentazioni che verranno	
	in sintesi richiamate in parte motiva - chiedendo in via istruttoria l'ammissione	
	di prova testimoniale, in via principale il rigetto della domanda ed in via	
	subordinata l'applicazione del potere riduttivo; ha inoltre depositato copia della	
	sentenza n.692/2024 con cui il Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro del 30 aprile	
	2024 ha condannato il Comune di Ostuni al risarcimento da danno da	
	“mobbing” a favore del convenuto connesso all'attività da questi svolta presso	
	il Comando VV.UU. di Ostuni nel periodo 2014-2017.	
	All'udienza pubblica del 3 luglio 2024, la Procura regionale ha insistito per	
	l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione mentre la	
	difesa ha insistito per il rigetto della domanda.	
	3	

La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Viene in decisione avanti a questo Collegio la domanda proposta dalla Procura regionale, volta all'accertamento della sussistenza di una fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile ascrivibile in capo al convenuto D'AVERSA Quirico a titolo di colpa grave poiché questi, in qualità di responsabile dell'Ufficio Verbali della Polizia Locale del Comune di Ostuni, poneva in essere comportamenti attivi e/o omissivi gravemente colposi nella gestione dei verbali e dei ricorsi a seguito di accertamento di violazioni e di sanzioni al Codice della Strada, determinando un danno erariale al suddetto Ente locale.

2. La contestazione formulata dalla Procura regionale al convenuto è articolata in 18 specifiche ipotesi nell'ambito delle quali il collegio ritiene necessario verificare la sussistenza di azioni e/o omissioni che risultino causalmente riconducibili alla personale responsabilità del convenuto e valutabili secondo il canone della gravità della colpa, come elaborato dalla giurisprudenza contabile. Con riferimento ai richiamati elementi costituenti il fondamento della responsabilità amministrativo-contabile come delineata dall'art.1 della legge n. 20/94, si osserva che gli orientamenti pretori sono consolidati nel ritenere che sussista nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento causativo del danno quando *".... in base agli artt. 40 e 41 cp, un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, in base ad un criterio di cd causalità adeguata, secondo cui, all'interno della serie causale, va dato rilievo a quegli eventi che non appaiano, secondo una valutazione da svolgersi ex ante, del tutto inverosimili."* (ex multis Corte dei

conti Sezione I Centrale n. 227/2024).

In ordine all'elemento soggettivo della colpa grave, in giurisprudenza si afferma che *“..l'elemento psicologico della “colpa grave” sia delineabile quale “negligenza intollerabile” o “trascuratezza imperdonabile” ai propri doveri di servizio per cui ciò che rileva è il non aver osservato non tanto la diligenza media, quanto la diligenza minimale che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso” (cfr. Sez. Abruzzo n.376/2012) e che per integrare il requisito in questione deve ravvisarsi la “ingiustificabile trascuratezza” dei propri doveri, la “negligenza imperdonabile”, la “condotta inopinata e sconsiderata”, caratterizzata da un errore tale che nessun soggetto diligente l'avrebbe commesso (cfr. Sez. Abruzzo n. 53/2016). Secondo consolidata giurisprudenza, il Giudice per accertare l'eventuale sussistenza della colpa grave è tenuto ad effettuare una doppia valutazione, individuando, da un lato, il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare, che esprime – in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità – la misura della condotta sulla quale il legislatore ha riposto l'affidamento per prevenire ed evitare il rischio del danno e, dall'altro, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, in ragione delle condizioni concrete nelle quali è stato posto in essere il comportamento (cfr. Corte dei conti, Sez. II app. n. 637/2015). Sulla base di tale doppia valutazione devono, quindi, essere ritenute affette da colpa grave quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta, che siano “ex ante” ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d'ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso*

concreto ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza
 (Corte conti, Sezioni riunite n. 56/1997). In proposito, appare utile richiamare
 la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. II, app. n.
 643/2014), del Consiglio di Stato (ex multis, sent. n. 1320/2013) e della Corte
 di Cassazione (ex aliis, sent. n. 16237/2013) che ha ormai da tempo, rimeditato
 la tradizionale concezione psicologica della colpa, quale nesso psichico tra
 agente e fatto materiale, per approdare, conformemente anche alla dottrina e
 giurisprudenza sia civilistica che penalistica, ad una diversa ricostruzione di
 matrice normativa, che si traduce in un giudizio di rimproverabilità per una
 condotta antidoverosa, che era possibile non assumere rispettando le norme
 cautelari, anche non scritte (frutto di una valutazione di prevedibilità ed
 evitabilità di un determinato evento, in una determinata situazione), regolanti
 la fattispecie concreta. Secondo detta concezione normativa, occorre avere,
 altresì, riguardo, come parametro oggettivo della valutazione, alle
 caratteristiche dell'agente, le cui condotte devono conformarsi, più che al
 tradizionale e astratto riferimento, al parametro dell'homo eiusdem
 professionis et condicionis, ovvero al modello di soggetto che svolge
 paradigmaticamente una determinata attività. Pertanto, avuto riguardo alla
 necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, di riscontrare
 la sussistenza della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio
 prognostico, condotto ex ante ed in concreto, la misura dello scostamento tra
 la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare, cui
 il soggetto si sarebbe dovuto attenere (profilo oggettivo della colpa), avuto
 anche riguardo alle circostanze del caso concreto, oltre che al parametro
 dell'agente modello, nel senso dianzi specificato (profilo soggettivo o

individualizzante della colpa).(Corte dei conti Sez.I Centrale n. 200/2023).

3. Venendo al merito della vicenda con riferimento alle singole contestazioni, il collegio osserva quanto segue (le singole poste verranno trattate seguendo la numerazione delle poste di danno per come esposte in atto di citazione):

3.1) Danno di € 7.043,52 conseguente alla inutile rinotifica di nr. 638 verbali già pagati da diversi utenti a causa del mancato scarico dell'avvenuto pagamento sul sistema Concilia, in uso al Comando di Polizia di Ostuni; la Procura contesta al convenuto che “..*tra i mesi di agosto e settembre 2019 il Comando di Polizia Locale di Ostuni ha elevato n. 638 preavvisi di verbali nei confronti di altrettanti utenti relativi ad una serie di infrazioni al codice della strada e tutti gli utenti interessati hanno provveduto, nel giro di pochi giorni dalla data del preavviso, ad effettuare il relativo pagamento della sanzione riportata sui rispettivi preavvisi tramite bollettino postale o bonifico bancario sul conto corrente dedicato dello stesso Comando. Per i pagamenti effettuati tramite bollettini postali, Poste ha provveduto ad inviare copia degli stessi al Comando Polizia Locale di Ostuni per il successivo scarico. L'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Locale di Ostuni, che all'epoca dei fatti era sotto la direzione del Ten. D'Aversa Quirico, man mano che riceveva copia dei bollettini postali dei pagamenti effettuati, una volta effettuato il riscontro di tali pagamenti e di quelli effettuati tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente dedicato del Comando, aveva il compito di agganciare tali pagamenti sul sistema Concilia in dotazione del Comando e per ogni verbale avrebbe dovuto fleggere la voce "pagato".*

In data 28/10/2019, la Vice Comandante Dott.ssa Semerano Caterina subentrava, quale Responsabile dell'Ufficio Verbali, al Comm. Capo Ten.

D'Aversa Quirico con conseguente passaggio di consegne. Nel verbale redatto per il passaggio delle consegne, tra la documentazione elencata, non era ricompresa quella contenuta in un cartone e costituita da verbali già stampati corredati di distinte di spedizione, pronti per essere affrancati e spediti. Della presenza di tale documentazione, la dott.ssa Semerano è stata resa edotta verbalmente.

Nei giorni 30 e il 31 ottobre 2019, gli addetti all'ufficio verbali provvedevano a spedire i suddetti verbali, precisamente n. 869.

Nei giorni seguenti, veniva scoperta l'esistenza sul server di Concilia in uso al Comando di Polizia Locale di un file caricato il 27/10/2019 (giorno prima del passaggio di consegne tra il D'Aversa e la Semerano), denominato POSTE, al cui interno vi erano delle sottocartelle denominate LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE. All'interno della sottocartella denominata AGOSTO vi erano altre cartelle denominate BOLLETTINI e BONIFICI che contenevano i pagamenti dei verbali effettuati dagli utenti, di cui però nel passaggio di consegne non vi era stata data menzione da parte del D'Aversa, pagamenti che avrebbero dovuto essere agganciati sul sistema Concilia per il successivo scarico mediante l'inserimento della voce "pagato". Il Ten. D'Aversa era stato dotato, da parte di Poste Italiane, di una chiavetta USB che serviva per il scarico automatico dei files riguardanti i pagamenti dei verbali effettuati dagli utenti: ma tale chiavetta USB non viene menzionata dal D'Aversa". La mancata effettuazione delle operazioni di scarico automatico avrebbe determinato la spedizione di n. 638 verbali di contravvenzione con un'inutile spesa di € 7.043,52 scaturente dai costi di postalizzazione degli stessi e sarebbe riconducibile alla personale responsabilità del convenuto per non aver

	fatto menzione dell'esistenza dei suddetti pagamenti in sede di passaggio di	
	consegne, fase caratterizzata da scarsa collaborazione con il subentrante.	
	Il convenuto contesta le affermazioni della Procura evidenziando che	
	nell'ambito del verbale di passaggio di consegne risultava l'avvenuta consegna	
	dei prospetti e della documentazione da cui era possibile verificare l'avvenuto	
	pagamento dei verbali in esame: precisa che tale ultima circostanza era	
	desumibile dall'avvenuta rendicontazione mensile degli incassi che sarebbe	
	regolarmente avvenuta senza osservazioni da parte dell'Ufficio ragioneria.	
	Pertanto, la decisione di provvedere alla rinotifica dei verbali è stata assunta di	
	propria iniziativa dalla subentrante Semerano che aveva l'obbligo di verificare	
	gli avvenuti pagamenti.	
	Il collegio osserva che dalla lettura del verbale di passaggio di consegne datato	
	29 ottobre 2019 tra il D'Aversa e la Semerano al punto n. 17 si fa esplicito	
	riferimento alle rendicontazioni degli incassi <i>“dal mese di gennaio 2019 al 15</i>	
	<i>ottobre 2019“</i> mentre al successivo punto n. 18 sono menzionati <i>“Cartella 2019</i>	
	<i>atti di pagamento contenente “2019 giugno atti di pagamento”, “2019 luglio</i>	
	<i>atti di pagamento” “2019 agosto atti di pagamento”, “2019 settembre atti di</i>	
	<i>pagamento, “2019 ottobre atti di pagamento” e “pagamenti da verificare” da</i>	
	<i>dove rilevare i pagamenti extra codice della strada e verificare e inserire i</i>	
	<i>pagamenti dei verbali CdS”</i> . Sono peraltro agli atti le comunicazioni del	
	D'Aversa all'Ufficio Ragioneria riportanti gli incassi effettuati nei mesi da	
	luglio al 15 ottobre 2019. Risulta evidente, pertanto, che la subentrante	
	Semerano disponesse di tutti gli elementi documentali idonei a verificare per	
	quali atti fosse stato effettuato il relativo versamento: infatti – come peraltro	
	osservato dalla Procura nell'atto introduttivo del giudizio – <i>“ Per ovviare alla</i>	

mancanza dei predetti files, la dott.ssa Semerano, unitamente ai suoi collaboratori, provvedeva ad effettuare una ricerca tra le copie cartacee solitamente inviate da Poste Italiane al Comando di Polizia e relative appunto ai pagamenti fatti dagli utenti, sia mediante bollettini postali che tramite bonifici. Tale circostanza permetteva di sanare sul sistema Concilia, mediante inserimento manuale, i pagamenti mancanti”. Circa il mancato “allineamento” tra i verbali di contravvenzione ed i corrispondenti pagamenti sul sistema informatico “Concilia” va osservato che l’elemento su cui si fonda la contestazione di responsabilità in capo al convenuto risiede sull’asserito possesso di una chiavetta USB che sarebbe stata in sua dotazione: sul punto, tuttavia, non risulta fornita adeguata prova che il convenuto disponesse di tale dispositivo né risulta certo che l’impiego di tale strumento avrebbe consentito di evitare l’inutile invio delle notifiche dei suddetti verbali. E’ appena il caso di osservare che – come emerge dalla lettura della nota istruttoria redatta dal Comando PEF della G. di F. agli atti – l’effettuazione dei pagamenti poteva essere adeguatamente verificata dal Responsabile subentrante in una fase antecedente l’inutile invio attraverso la consultazione del file caricati sul sistema in data 27 ottobre 2019 di cui – secondo le dichiarazioni rese in atti da un’appartenente all’ufficio Verbali – *“veniva scoperta l’esistenza sul server di Concilia in uso al Comando di Polizia Locale”*. Pertanto, sia la documentazione cartacea sia quella informatica avrebbero consentito l’esecuzione delle necessarie verifiche da parte del Responsabile subentrante: l’invio delle suddette notifiche risulta, di conseguenza, avvenuta su disposizione della subentrante Responsabile pro-tempore dell’Ufficio che, tuttavia, non risulta evocata in giudizio in quanto, come riportato in fatto, la sua posizione è stata

	archiviata dalla Procura.	
	In definitiva la contestata fattispecie dannosa non risulta ascrivibile al	
	convenuto per difetto di nesso causale e di colpa grave.	
	3.2) danno da € 1.138,87 conseguente all’asserita impropria notifica di “...nr.	
	89 verbali emessi nei confronti dell’Istituto di Vigilanza ‘Blu Vigilanza’ oggetto	
	di 9 ricorsi successivamente archiviati..” causata dal fatto che il convenuto non	
	aveva inserito nella cd. <i>white list</i> del sistema di rilevazione automatica degli	
	accessi abusivi in ZTL del Comune di Ostuni, due veicoli (targati FP438JZ e	
	FP440JZ) appartenenti all'Istituto di vigilanza "Blu Vigilanza" che in data 28	
	febbraio 2019 aveva formulato una prima richiesta di autorizzazione all’accesso	
	in area ZTL in cui erano ricompresi i suddetti veicoli cui conseguiva il rilascio	
	del permesso n.1613; accadeva che in data 2 aprile 2019 l’Istituto richiedeva	
	una nuova autorizzazione per altri veicoli senza indicare nuovamente le targhe	
	dei due in precedenza autorizzati: in data 28 luglio 2019 il convenuto rilasciava	
	la nuova autorizzazione non riportando le targhe dei due indicati veicoli, e tale	
	circostanza determinava, quale conseguenza, l’elevazione dei verbali nei	
	confronti dei medesimi e la successiva notifica, rivelatasi inutile in conseguenza	
	delle avvenute archiviazioni.	
	Il convenuto contrasta l’addebito in quanto l’art. 28 del “ <i>Regolamento</i>	
	<i>comunale per l’accesso, la circolazione e sosta nella zona a traffico limitato</i>	
	<i>nel centro storico</i> ”, approvato con del. di G.C. n. 324 del 9.11.2017 (in seguito	
	Regolamento) prevede, in caso di cambiamento di targa, la relativa sostituzione	
	del permesso con l’indicazione del nuovo veicolo da autorizzare: di	
	conseguenza ha rilasciato il permesso in relazione alle autovetture risultanti	
	dalla più recente richiesta formulata dall’Istituto che, tuttavia, non comprendeva	

	le due vetture indicate.	
	Il collegio osserva che l’art. 28 comma 1 lett. f) del sopra citato Regolamento comunale prevede che in caso di cambiamento della targa da autorizzare “ <i>..deve esserne richiesta la sostituzione..</i> ” (del pass). Poiché l’autorizzazione n.1613 ritirata dal richiedente in data 31.07.2019 – che, avendo lo stesso numero della precedente costituiva evidente sostituzione della stessa - riportava i numeri di targa dei soli veicoli autorizzati conformemente alla richiamata disposizione regolamentare escludendo quelli che un seguito sarebbero stati oggetto di verbalizzazione, non appare riconducibile al convenuto alcuna responsabilità a titolo di cola grave in conseguenza dell’avvenuta notifica di verbali di accertamento delle infrazioni successivamente archiviati con motivazioni, peraltro, non meglio specificate dal Requirente.	
	3.3) danno quantificato in €.172,80 riconducibile a n. 7 verbali emessi nei confronti dell’Istituto di vigilanza “G4 Vigilanza spa”, “ <i>..tutti oggetto di ricorso e successivamente archiviati e pertanto inutilmente notificati..</i> ” e causati dal “ <i>.. mancato inserimento da parte dell'allora Responsabile dell'Ufficio Verbali D'Aversa Quirico del veicolo targato FV969CH nella lista dei veicoli autorizzati all'accesso nella ZTL...</i> ” .	
	Il convenuto contrasta l’affermata responsabilità in quanto all’epoca della contestazione della violazione il veicolo non risultava inserito nella c.d. “White list” di accesso autorizzato alla zona ZTL.	
	Il collegio osserva che agli atti non risulta l’avvenuto inserimento in <i>White list</i> del suddetto veicolo e, pertanto, la circolazione dell’automezzo non rispettava le previsioni di cui al citato art. 28 del Regolamento comunale regolante gli accessi in ZTL che prevede il possesso di pass per il regolare ingresso: infatti	
	12	

	solo successivamente l'automezzo risultava autorizzato in sanatoria con	
	provvedimento a firma della subentrante Semerano. Pertanto, non appare	
	riconducibile al convenuto alcuna responsabilità a titolo di colpa grave in	
	conseguenza dell'avvenuta notifica di verbali di accertamento delle infrazioni	
	successivamente archiviati.	
	3.4 e 3.5)	
	a) danno quantificato in €.135,70 relativo a n. 7 verbali emessi nei confronti	
	dell'Istituto di vigilanza "La Sicurezza srl", <i>"..tutti oggetto di ricorso e</i>	
	<i>successivamente archiviati e pertanto inutilmente notificati.."</i> e causati dal	
	mancato inserimento da parte dell'allora Responsabile dell'Ufficio Verbali	
	D'Aversa Quirico dei veicoli targati EH392NP e FA780DF nella lista dei veicoli	
	autorizzati all'accesso nella ZTL.	
	b) danno quantificato in €. 140,32 riconducibile a n.7 verbali emessi nei	
	confronti dell'Istituto di vigilanza "Securitas Puglia srl" anch'essi <i>"..oggetto di</i>	
	<i>ricorso e successivamente archiviati e pertanto inutilmente notificati.."</i>	
	derivante dal mancato inserimento da parte dell'allora Responsabile	
	dell'Ufficio Verbali D'Aversa Quirico dei veicoli targati DR063RG e DT308BY	
	nella lista dei veicoli autorizzati all'accesso nella ZTL.	
	Il convenuto evidenzia che, come nei casi che precedono, il mancato	
	inserimento dei suddetti veicoli avveniva in seguito all'avvenuta sostituzione	
	del precedente permesso su richiesta delle società che non contemplava le	
	suddette autovetture.	
	Alla luce della documentazione agli atti valgono anche in questo caso le	
	osservazioni formulate al punto 3.3 che precede, circa il fatto che il permesso	
	rinnovato avrebbe dovuto comprendere le citate autovetture su richiesta delle	

	società e che l'operato del convenuto appare conforme alle disposizioni	
	regolamentari con conseguente esclusione di responsabilità.	
	3.6) danno quantificato in €. 772,80 relativo a “ <i>nr. 70 verbali emessi nei</i>	
	<i>confronti della sig.ra BELARDI Jessica, tutti oggetto di ricorso e</i>	
	<i>successivamente archiviati e pertanto inutilmente notificati..”</i> conseguente al	
	rilascio alla sig.ra Belardi Jessica dell'autorizzazione all'accesso del proprio	
	veicolo targato FR640NG nella ZTL richiesta per il periodo dal 18/04/2019 al	
	30/09/2019 in quanto persona diversamente abile. In particolare, in data	
	20/04/2019, il convenuto rilasciava permesso di circolazione n. 109/2006,	
	autorizzando il predetto veicolo a circolare nella ZTL per il periodo dal	
	18/04/2019 al 04/05/2019, arco temporale inferiore rispetto a quello richiesto.	
	Solo in data 21 ottobre 2019 veniva rilasciato dalla Responsabile subentrante il	
	nuovo permesso n. 2076 con validità 30 settembre-10 ottobre 2019. Afferma	
	l'Attore erariale che i verbali elevati per gli accessi in zona ZTL nel periodo	
	intercorrente tra la scadenza del precedente permesso ed il rilascio del nuovo –	
	successivamente annullati – siano stati inutilmente notificati con conseguente	
	indebita erogazione della spesa per l'attività di notifica, per effetto della	
	condotta del convenuto che aveva rilasciato un permesso avente scadenza	
	anteriore alla data richiesta. Nelle proprie difese il convenuto ha evidenziato	
	la piena correttezza del proprio operato stante la scadenza del primo permesso	
	da lui rilasciato peraltro a richiedente disabile ma non residente nel Comune di	
	Ostuni e basato su una domanda che introduceva elementi di incertezza anche	
	sulla durata richiesta. Peraltro, entrambi i permessi non sono mai stati ritirati	
	dall'interessata che ha pertanto circolato in violazione del disposto di cui	
	all'art.28, co.1, lett. c) e d) del regolamento in materia di accessi in ZTL.	

Il collegio osserva preliminarmente che, come emerge dalla relazione della G. di F. agli atti, la contestazione ascrivibile al convenuto attiene ad un numero inferiore di verbali – segnatamente a n.37 – notificati nell’arco temporale in cui questi svolgeva la funzione di Responsabile; inoltre, come è desumibile dalla documentazione agli atti, il permesso di circolazione in zona ZTL veniva rilasciato dal convenuto in data 23 aprile 2019 con annotazione riportata a mano “ *..autorizzata 18/4 – 04/05...* ” in applicazione del disposto di cui all’art.17 del Regolamento: pertanto, stante l’assenza di contestazioni sul punto da parte della Procura, deve ritenersi che la stessa fosse stata apposta personalmente dal convenuto all’atto del rilascio del permesso, evidentemente mai ritirato dalla richiedente. Appare verosimile la circostanza che non fosse del tutto chiaro l’arco temporale di riferimento della richiesta in cui testualmente si richiedeva il permesso “ *..per il periodo dal 18 aprile 2019 al 31 settembre 2019 o nel tempo che riterrò opportuno.* ” Di conseguenza non risulta ascrivibile responsabilità alcuna in capo a quest’ultimo che legittimamente indicava un termine al suddetto permesso in assenza di chiare indicazioni sul punto, in quanto a decorrere dal 05/05/2019 e sino al rilascio del nuovo permesso da parte della Responsabile subentrante, il sistema elettronico regolante gli accessi in zona ZTL non poteva non registrare l’irregolarità con conseguente elevazione dei relativi verbali di accertamento, successivamente annullati in sede giudiziale per motivazioni non riconducibili alla diretta e personale responsabilità del convenuto, che si era attenuto alle vigenti disposizioni regolamentari.

3.7) Danno quantificato in € 379,63 conseguente alla notifica di n. 25 verbali elevati nei confronti di G.P. , successivamente archiviati dalla Prefettura: dalla

	lettura dell’atto di citazione emerge che trattasi di fattispecie dannosa non	
	riconducibile causalmente al convenuto ed originariamente imputata al	
	successore parimenti intimato in sede preprocessuale il quale avrebbe avuto la	
	possibilità di procedere all’annullamento d’ufficio degli stessi evitandone la	
	notifica. Di conseguenza, dallo stesso contenuto dell’atto di citazione emerge	
	che tale fattispecie non risulta ascrivibile alla condotta del convenuto.	
	3.8) Danno quantificato in € 16.180,40 derivante dalla omessa notifica di n.88	
	ordinanze-ingiunzione emesse dal Prefetto di Brindisi nei confronti della	
	società San Filippo di C. C. & C., ex art.204 del C.d.S. nei termini di cui al	
	comma 2 del citato articolo con danno conseguente alla mancata riscossione di	
	sanzioni amministrative pecuniarie ed a spese inutilmente sostenute. Ritiene la	
	Procura che la responsabilità della suddetta fattispecie sia direttamente ed	
	esclusivamente riferibile al D’Aversa in conseguenza del proprio ruolo di	
	Responsabile dell’Ufficio verbali: le notifiche non sarebbero infatti state	
	effettuate entro la scadenza dei termini previsti dalla richiamata normativa –	
	maturati in data 26/09/2019 e 05/10/2019 – “..ad esclusione delle ordinanze n.	
	24802 e 24851 dell’8/05/2019 e dell’ordinanza n. 22879 del 29/04/2019” queste	
	ultime evidentemente notificate nei termini. Sul punto la difesa ha evidenziato	
	che nell’indicato arco temporale il convenuto aveva posto in rilievo, mediante	
	l’invio di ripetute note indirizzate al Dirigente del Settore ed anche all’Organo	
	di vertice dell’Ente comunale, che l’Ufficio da lui diretto registrava una grave	
	carenza di personale; inoltre la descritta fattispecie difetterebbe dell’elemento	
	della certezza ed attualità all’epoca in cui il convenuto svolgeva le funzioni di	
	responsabile, in quanto il subentrante Responsabile dell’Ufficio avrebbe potuto	
	porre in essere le ulteriori iniziative dirette al recupero delle somme.	
	16	

	Il collegio osserva che la contestazione formulata dall'Attore pubblico è fondata	
	su un elenco – costituente l'allegato n. 82 e specificamente richiamato in atto di	
	citazione – riportante gli estremi del protocollo delle singole ordinanze –	
	ingiunzione - degli importi dovuti e della scadenza del termine di 150 giorni per	
	la notifica delle stesse: nell'ultima colonna viene riportato il nominativo del	
	convenuto quale "Responsabile del procedimento amministrativo". Tuttavia,	
	non sono rese disponibili agli atti le singole ordinanze-ingiunzione onde	
	verificare gli elementi costitutivi della fattispecie in termini oggettivi, né risulta	
	versato in atti elemento alcuno da cui possa anche solo desumersi l'intervenuta	
	definitività delle ordinanze stesse onde valutare la fondatezza della fattispecie	
	dannosa in termini di attualità e certezza.	
	Inoltre, con riferimento agli aspetti di imputabilità dell'elemento soggettivo	
	della fattispecie, appare più che fondata l'esistenza di gravi carenze	
	organizzative che risultano non ascrivibili al convenuto in quanto riferite	
	all'assenza di personale impiegabile per l'effettuazione delle notifiche, carenze	
	in più occasioni dal convenuto evidenziate ai propri superiori e mai risolte (in	
	particolare, tra le altre, note nn. 0029844/2019 del 14/06/2019 e 0034794/2019	
	del 07/07/2019).	
	In definitiva la descritta fattispecie non risulta oggettivamente configurabile né	
	attribuibile sotto il profilo soggettivo al convenuto.	
	3.9 Danno quantificato in € 5.244,00 – costituito da costi di postalizzazione,	
	visure ed esternalizzazione del servizio - che secondo la prospettazione attorea	
	sono conseguenti alla omessa sostituzione della targa di un veicolo nell'ambito	
	della procedura di richiesta di un permesso per ingresso in zona ZTL: tale	
	omissione – sempre riferibile al convenuto in quanto Responsabile dell'Ufficio	
	17	

– avrebbe comportato la produzione di n. 3 ricorsi presentati al Prefetto dal richiedente, per il tramite del Comando di Polizia Locale di Ostuni, che non sono mai stati presi in carico dal suddetto Comando e quindi non inseriti sulla piattaforma SANA della Prefettura per la successiva trattazione; evidenzia la Procura che “ *...non essendo mai stati trattati dall'organo accertatore tutti e tre i ricorsi, i relativi, di conseguenza, saranno archiviati.*” La difesa del convenuto ha respinto tale addebito alla luce della già prospettata cronica assenza di personale che ne rendeva estremamente difficoltosa l’operatività. Ad avviso del collegio la fattispecie per come delineata, non configura una fattispecie dannosa avente i requisiti dell’attualità e della certezza trattandosi di situazione che, per come esposto dall’attore pubblico, può delinearsi in termini dannosi solo in ipotesi di un’eventuale e futura archiviazione dei ricorsi.

3.11 Danno quantificato in € 943,60 conseguente alla archiviazione di n. 56 verbali di contravvenzione relativi al periodo 4 ottobre 2018/ 13 maggio 2019 per notifica effettuata oltre i termini di cui all’art. 201 C.d.S.: la Procura addebita i costi relativi alle notifiche dei suddetti atti al convenuto in qualità di Responsabile dell’Ufficio competente. Contesta il fatto che l’invio dei verbali all’ufficio postale ai fini della spedizione, sovente avveniva a ridosso della scadenza del termine dei novanta giorni per la notifica, annullando di fatto, per assenza di utili margini temporali, la possibilità di gestire un contrattempo. La difesa del convenuto evidenzia che il ritardo nell’effettuazione delle notifiche è dipesa dal fatto che Poste Italiane S.p.A. restituì al mittente i plichi raccomandati da notificare per eccessivo debito insoluto da parte del Comune di Ostuni nella spedizione della posta e connesso all’avvenuto utilizzo delle risorse stanziare dal Comune per il pagamento di spese postali afferenti all’anno

	2017, utilizzando le risorse di bilancio stanziare nel 2018. La problematica	
	trovava soluzione contabile solo nel mese di marzo 2019 con la tardiva	
	istituzione di un apposito capitolo di spesa e la previsione di congrui	
	stanziamenti nel P.E.G. Tale fatto, unitamente al sovraccarico di lavoro	
	connesso alla necessità di sopperire alle inadempienze dell'Ufficio verbali	
	accumulatesi nel corso della precedente gestione e relativa alle annualità 2015-	
	2016 e 2017 ed alla già rappresentata carenza di personale è stata causa diretta	
	della fattispecie contestata dalla Procura ma non addebitabile al convenuto;	
	peraltro, poiché i verbali oggetto della contestazione si riferiscono al mese di	
	dicembre 2018, i termini per l'effettuazione delle notifiche sarebbero scaduti	
	nel mese di marzo 2019, quando era operante il "blocco" delle spedizioni da	
	parte di Poste Spa.	
	Il collegio osserva che l'esistenza di un fatto materiale idoneo ad interrompere	
	il nesso di causalità rispetto alla fattispecie ipotizzata dal requirente è	
	certamente costituita dall'avvenuta interruzione del servizio di postalizzazione	
	dei verbali, provato agli atti della difesa. Di conseguenza la fattispecie dannosa	
	risulta non configurabile per insussistenza di nesso causale essendo intervenuta	
	una causa esterna incidente sulla possibilità di esperire nei termini di legge le	
	notifiche degli atti.	
	3.12 Danno quantificato in € 23.085,70 derivante dai costi connessi alle	
	mancate entrate ed ai costi inutilmente sostenuti derivanti dalla omessa notifica	
	di n.132 ordinanze-ingiunzione emesse dal Prefetto di Brindisi nei confronti di	
	diversi utenti destinatari di multe per violazione al C.d.S. per la maggior parte	
	non notificate nei termini ai responsabili nel periodo in cui il convenuto aveva	
	la direzione dell'Ufficio Verbali: dalla data di ricezione delle ordinanze sarebbe	

intercorso un arco temporale sufficiente per l'effettuazione delle notifiche. La difesa, nel ribadire quanto già osservato in relazione alla contestazione riportata al punto 3.8 che precede, formula eccezione di intervenuta prescrizione in quanto le ordinanze prefettizie in esame si riferiscono ad una serie di verbali tutti notificati nell'anno 2017 / primo semestre 2018 mentre l'invito a dedurre è stato notificato all'odierno convenuto nel dicembre 2023 ovvero allorquando il quinquennio predetto era già spirato. Nel merito richiama per analogia di fattispecie, le medesime osservazioni formulate al punto 3.8 che precede.

Il collegio osserva che l'eccezione di prescrizione risulta solo in parte fondata con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative e riferibili ai verbali il cui termine di scadenza per la notifica risulta inutilmente spirato nel quinquennio antecedente la notifica dell'invito a dedurre poiché *“..il danno erariale risarcibile si è determinato, nella sua esistenza giuridica, nel momento in cui si è estinto il diritto di credito dell'Amministrazione e cioè, per ciascun verbale, allo spirare dei 150 giorni (ridotto a 90 giorni dalla L. 120/ 2010) quale dies a quo della prescrizione erariale (quinquennale), per tutti i verbali non notificati...”* (Corte Conti, Sez. C. App., Sez. III – 5.6.2019, n. 103 cit. convenuto) . Poiché l'invito a dedurre avente efficacia interruttiva del decorso del termine prescrizionale è stato notificato – diversamente da quanto affermato dalla difesa - in data 18 ottobre 2023 risultano prescritte le somme relative ai verbali i cui termini per la notifica risultavano spirati prima del 17 ottobre 2023: trattasi, segnatamente, dei verbali – e delle corrispondenti ordinanze-ingiunzioni – riportate dal n. 1 al n.41 dell'elenco relativo agli atti.

In ordine alle somme conseguenti alle restanti ordinanze ed alle relative spese

	si rimanda alle osservazioni formulate nell’ambito dell’analoga contestazione	
	riportata al punto n. 3.8 che precede in relazione alla carenza di personale più	
	volte lamentata dal convenuto ai propri superiori: anche in questo caso la	
	fattispecie risulta oggettivamente non configurabile né attribuibile, per le	
	medesime motivazioni, sotto il profilo soggettivo al convenuto.	
	3.13 Danno quantificato in € 550,44 derivante dai costi inutilmente sostenuti	
	riferiti a n. 66 verbali oggetto di ricorsi inoltrati dagli aventi diritto al Prefetto	
	di Brindisi, ma mai trattati dal responsabile dell'Ufficio verbali e pertanto tutti	
	destinati all'archiviazione: la fattispecie per come delineata, non risulta	
	valutabile sotto il profilo dannoso per assenza del requisito di attualità del	
	danno, risultando l’eventuale maturazione della fattispecie, per espressa	
	ammissione dell’Attore pubblico, rinviata alla eventuale futura archiviazione	
	dei ricorsi.	
	3.14 Danno quantificato in € 338.756,05 conseguente alla mancata attivazione	
	della procedura di notificazione all’estero di n. 2316 verbali di violazione al	
	codice della strada per accesso non autorizzato nella ZTL del Comune di Ostuni	
	commesse da cittadini stranieri mediante l’utilizzo di autovetture in locazione.	
	La Procura contesta che, nonostante le società di locazione avessero provveduto	
	alla comunicazione dei dati dei clienti responsabili delle violazioni, l’Ufficio	
	verbali non aveva provveduto all’effettuazione delle notifiche all’estero entro il	
	termine di gg.360 come prescritto dall’art 201 C. d. S.. Pertanto “.. <i>le spese</i>	
	<i>inutilmente sostenute per la notifica dei 2.316 verbali, per i quali non è stata</i>	
	<i>mai attivata la procedura di notifica all’estero, ammonta ad €. 35.814,80.</i>	
	<i>Mentre, a fronte dei 1.447 verbali iscritti a ruolo, l’ammontare delle sanzioni</i>	
	<i>amministrative pecuniarie che non sono state incassate dal Comune di Ostuni,</i>	
	21	

comprehensive delle maggiorazioni, ex art. 27, comma 6, legge 689/81, è pari ad €. 302.941,25. *Pertanto, le mancate notifiche dei verbali ai veri trasgressori, il successivo discarico dei verbali iscritti a ruolo in seguito al riscontro da parte dello stesso Comando delle comunicazioni dei dati del locatario, effettuate dalle agenzie di noleggio nei termini di legge, hanno prodotto, per le casse del Comune di Ostuni, un danno erariale, tra costi inutilmente sostenuti e mancati introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dai verbali iscritti a ruolo (tra l'altro scaturenti da una fattispecie sanzionatoria dalla natura spiccatamente obiettiva, e, quindi, difficilmente contestabile, come è quella relativa alla violazione della ZTL) e divenuti tutti titoli esecutivi, pari ad €.* 338.756,05.”

Il convenuto, nel premettere che per una parte delle citate rinotificazioni (878 su 2316) segnatamente quelle la cui decorrenza annuale cadeva da ottobre 2019 a dicembre 2019, avrebbe dovuto dar seguito la dott.ssa Semerano, subentrata al convenuto a far data appunto dal 27.10.2019, osserva che l'indicata sospensione del servizio di notifica atti operato da Poste Italiane nel periodo ottobre 2018/maggio2019 unitamente alle già evidenziate e croniche carenze di personale aveva reso non esperibile la suddetta attività. Inoltre, contesta la configurazione materiale della fattispecie dannosa in quanto il quadro normativo di riferimento della materia è caratterizzato da una assoluta assenza di strumenti deputati alla notificazione dei verbali e alla riscossione coattiva all'estero. Il collegio osserva che il Ministero dell'Interno - attraverso la circolare n. 300/strad/1/0000013125 U/2022 del 20.4.2022 (vgs. produzione di parte agli atti) ha disciplinato le modalità di scambio d'informazioni con autorità estere nel caso di commissione di una circoscritta fattispecie di

violazioni al C. d. S. facendo comunque salva la procedura di notificazione all'estero ex art. 201 del citato Codice ed introducendo l'obbligo di notifica di una "Lettera d'informazione sull'infrazione" mediante l'utilizzo di raccomandata internazionale con avviso di ricevimento. Tuttavia, tale articolata procedura trovava ostacolo nell'accertata sospensione del servizio di notificazione da parte del Servizio di Poste Spa – richiamata la punto 3.11 che precede – durata almeno sino al marzo 2019. Tale situazione unitamente alla cronica carenza di personale, conduce a ritenere che la mancata notifica all'estero di tali verbali - astrattamente effettuabile nel periodo giugno 2019 / 27 ottobre 2019 – (data della cessazione dell'incarico in capo al convenuto) non possa essere a questi ascrivibile a titolo di colpa grave.

3.15 Danno quantificato in € 116,76 determinato dalla mancata notifica dei verbali oltre i termini di legge di cui all'art. 201 del C.d. s. ed il mancato invio delle controdeduzioni al Prefetto nei termini di legge: il collegio osserva che non risulta individuabile fattispecie dannosa sotto il profilo della carenza di attualità del danno in assenza di prova circa l'esito del procedimento avviato presso la competente Prefettura. Va inoltre aggiunto che, come osservato dal convenuto e non adeguatamente smentito dall'attore pubblico "... *i provvedimenti sanzionatori, già postalizzati, sono rimasti in giacenza presso l'operatore postale a seguito della nota sospensione del servizio salvo poi essere spediti per la notifica (tardivamente) quando è ripreso l'invio della posta.*" Deriva da tanto anche la non attribuibilità della fattispecie al convenuto a titolo di colpa grave.

3.17 Danno quantificato in € 320,16 determinato dalla archiviazione di n. 29 verbali per infrazioni al c.d.s. nei confronti del sig. Antelmi Vito Antonio per

	altrettanti accessi non autorizzati nella ZTL del Comune di Ostuni, effettuati	
	mediante l'utilizzo del proprio veicolo targato FH757TP conseguente	
	all'erroneo rilascio sul relativo permesso n. 2016-1 con validità dal 07/10/2019	
	al 06/10/2021, a firma dello stesso D'Aversa, il numero di targa DF672HW	
	appartenente al vecchio veicolo: come osservato dal convenuto il suddetto	
	permesso veniva ritirato dall'interessato in data 23/10/2019 senza alcuna	
	osservazione. Il collegio ritiene che in tale circostanza l'errore, evidentemente	
	riconducibile ad un mero refuso, non posto tempestivamente in evidenza dal	
	titolare del permesso, non risulta connotato dai caratteri propri della colpa	
	grave.	
	3.18 Danno quantificato in € 9.730,15 determinato dalla mancata attivazione	
	della procedura di notifica ex art 201 del C.d. S.al trasgressore per accesso non	
	autorizzato nella ZTL del Comune di Ostuni, per un totale di n. 261 verbali	
	nonostante le agenzie di noleggio avessero provveduto a comunicare	
	tempestivamente i reali trasgressori. Afferma la Procura che <i>“Nel periodo tra il</i>	
	<i>03/10/2018 al 31/07/2019 sono pervenute al Comando di Polizia Locale di</i>	
	<i>Ostuni numerose comunicazioni da parte di diverse aziende di noleggio</i>	
	<i>destinatari tutte di verbali al codice della strada per accesso non autorizzato</i>	
	<i>nella ZTL del Comune di Ostuni, per un totale di n. 261 verbali.</i>	
	<i>Le predette comunicazioni contenevano gli estremi dei locatari, responsabili</i>	
	<i>degli accessi non autorizzati nella ZTL.</i>	
	<i>Nonostante le agenzie di noleggio avessero provveduto a comunicare</i>	
	<i>tempestivamente i reali trasgressori, il Comando di Polizia Locale di Ostuni</i>	
	<i>non ha mai attivato la rinotifica dei suddetti verbali ai sensi dell'art. 201 del</i>	
	<i>C.d.S.</i>	

A causa delle mancate notifiche, per n. 29 verbali emessi nei confronti delle agenzie di noleggio dei 261 totali essendo trascorsi i termini per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, sono stati iscritti a ruolo, diventando a tutti gli effetti titolo esecutivo per l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria e delle relative spese.

Pertanto, la mancata trattazione delle comunicazioni delle agenzie di noleggio da parte dell'allora Responsabile dell'Ufficio Verbali Ten. D'Aversa propedeutiche per le successive notifiche dei verbali ai veri trasgressori, hanno prodotto, per le casse del Comune di Ostuni, un danno erariale, per costi inutilmente sostenuti relativi alle prime notifiche dei verbali nei confronti delle agenzie di noleggio, oltre che per le mancate riscossioni di sanzioni amministrative pecuniarie relative ai verbali iscritti a ruolo". Oltre a lamentare la genericità della quantificazione del prospettato danno erariale, il convenuto ha depositato agli atti documentazione da cui si evince che l'attività di rinotifica rimessa alla sua personale responsabilità in virtù di assegnazione diretta da parte del Comandante del Corpo dei VV.UU. – dr. Lutrino – riguardava n. 50 verbali sui 261 contestati. Il collegio osserva che, oltre al ridimensionamento del numero di verbali non rinotificati imputabili al convenuto che – in assenza di contraria allegazione probatoria da parte dell'Attore pubblico – deve essere individuato in n. 50 come da questi documentato, nessun elemento idoneo viene fornito dall'accusa in ordine alla esatta quantificazione degli importi relativi ai suddetti verbali ed all'acrop temporale in cui le rinotifiche ai trasgressori dovevano essere effettuate, alla luce dell'oggettiva impossibilità di fare ricorso al servizio di notifica postale sospeso dal Poste Italiane Spa , come evidenziato al punto 3.11 che precede.

Pertanto, tale fattispecie non risulta attribuibile al convenuto per assenza di nesso causale e carenza di colpa grave.

3.19 Danno quantificato in € 2.626,53 determinato dalla mancata notifica di nr. 32 verbali elevati nei confronti di altrettanti utenti nell'ambito del servizio infortunistica stradale: la Procura contesta al convenuto la mancata comunicazione alla D.ssa Semeraro della data di notifica dei suddetti verbali, evento da cui è scaturita la conseguenza che *"...molti di questi procedimenti sono rimasti sospesi e per alcuni di essi il Prefetto ha proceduto a revocare le sospensioni delle patenti precedentemente disposte a causa del mancato riscontro, da parte del Comando di Polizia Locale, della richiesta di conoscere l'effettiva notifica dei verbali ai diretti interessati, elemento quest'ultimo da considerarsi essenziale.*

I trentadue verbali (tra quelli parzialmente pagati, quelli con ricorso in atto, quelli inviati a ruolo e quelli notificati oltre i termini di legge) hanno prodotto, per le casse del Comune di Ostuni, un danno erariale, per costi inutilmente sostenuti e mancate riscossioni di sanzioni amministrative pecuniarie relative ai verbali iscritti a ruolo divenuti titoli esecutivi...". Il convenuto ha contestato la predetta affermazione evidenziando come i predetti verbali fossero stati *"..redatti tra il 5 settembre 2018 e il 22 febbraio 2019, periodo in cui il servizio di notificazione era stato sospeso da Poste Italiane per assenza di fondi dovuti al pagamento delle spettanze maturate nel corso dell'anno 2017 nell'ambito dei CAN/CAD emessi nella procedura di notifica di quell'anno."* Pertanto, per gli stessi motivi già evidenziati al punto 3.11 che precede, risulta del tutto inconfigurabile nella contestata vicenda la responsabilità amministrativo-contabile a carico del convenuto, stante l'oggettiva impossibilità di procedere

alla regolare notifica degli atti.

3.20 Danno quantificato in € 123,80 determinato dalla doppia notifica di nr. 7 verbali del Servizio di Polizia Ambientale nei confronti degli stessi utenti : nelle date del 08/02/2019, 11/02/2019 e 18/02/2019, veniva inviato al convenuto l'elenco dei verbali che erano stati notificati a mano e che pertanto avrebbero dovuto essere eliminati dall'elenco degli atti da notificare a mezzo posta, al fine di evitare inutili duplicazioni di notifiche a carico dei destinatari: nonostante ciò i verbali venivano nuovamente notificati a mezzo posta determinandosi, pertanto, la contestata inutile spesa. Il convenuto evidenzia che durante i mesi di dicembre 2018 e gennaio e febbraio 2019, Poste Italiane Spa sospese il servizio di notificazione per gli atti consegnatigli dal Comando Polizia Locale, per poi riprenderlo regolarmente il 7 marzo 2019: la richiesta di non procedere alla notifica a mezzo del servizio postale di alcuni verbali fu tardiva in quanto pervenne al convenuto successivamente all'avvenuta consegna a Poste Italiane e, pertanto, già in lavorazione presso il CPM di Bari. Il collegio osserva che la duplicazione della notifica dei verbali risulta, per le evidenziate circostanze, riconducibile ad un evento non ascrivibile alla personale responsabilità del convenuto.

4. Alla luce dei fatti e delle considerazioni sin qui svolte in relazione alle singole condotte contestate, va evidenziato a fattor comune che la vicenda contestata dall'Attore pubblico risulta riconducibile ad una serie di cofattori che escludono la responsabilità del convenuto per i seguenti motivi:

a) l'attività di notifica degli atti del Comune di Ostuni subiva un periodo di sospensione durante i mesi di dicembre 2018 e gennaio e febbraio 2019, a causa di un "saldo anomalo" per assenza di fondi dovuti al pagamento delle spettanze

	maturate nel corso dell'anno 2017 nell'ambito dei CAN/CAD emessi nella	
	procedura di notifica di quell'anno. Il regolare servizio di notifica riprendeva	
	regolarmente il 7 marzo 2019 ma è evidente che tale sospensione determinava	
	l'accumularsi di un arretrato oggettivamente non gestibile con gli ordinari	
	strumenti e con il personale in forza all'Ufficio;	
	b) la carenza di personale rapportata alla massa di lavoro gravante sull'Ufficio	
	gestito dal convenuto veniva evidenziata in più occasioni da questi ai propri	
	superiori gerarchici: a tali note non conseguiva alcuna valida iniziativa da parte	
	del Comando VV.UU. .	
	c) l'esistenza di oggettive disfunzioni nell'ambito della struttura organizzativa	
	del Comando VV.UU. di Ostuni, emerge anche in relazione alle condizioni di	
	lavoro in cui il convenuto si era trovato ad operare ed accertate in sede	
	giudiziale, anche se riferite ad un periodo di poco antecedente ai fatti oggetti di	
	contestazione, segnatamente l'arco temporale 2014-2017: sul punto assumono	
	rilievo le affermazioni formulate dal Giudice civile nell'ambito della sentenza	
	del Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro n.692/2024 di condanna del Comune di	
	Ostuni per “mobbing” emessa a conclusione del procedimento instaurato dal	
	convenuto, secondo la quale “... <i>pur se formalmente affidatario di Servizi che</i>	
	<i>prima erano assegnati al capitano Semerano e al Sottotenente Farina, nella</i>	
	<i>sostanza, fosse stato privato del contenuto e della responsabilità degli incarichi</i>	
	<i>medesimi. Il ricorrente che non aveva possibilità di decidere le modalità di</i>	
	<i>svolgimento e di organizzazione delle relative attività; inoltre, quando il</i>	
	<i>ricorrente prendeva iniziative, era passibile di incorrere in revoca di</i>	
	<i>disposizioni da parte dello stesso Lutrino. Prova di tale stato di cose era la</i>	
	<i>manca di conoscenza, da parte del ricorrente, di dove si trovasse il</i>	
	28	

personale allo stesso assegnato, posto che era il Comandante a dare disposizioni allo stesso personale senza dare avviso al ricorrente. (...) il datore di lavoro era al corrente del clima vessatorio o emarginante instauratosi ai danni del deducente e non ha fatto nulla per impedirlo o per farlo cessare. La circostanza che fu impedito al ricorrente di usare il titolo di “Dottore”; la derisione che circondava la figura del D'Aversa per aver perso la funzione centrale all'interno del Comando, la necessità di recarsi in altri Uffici per dover effettuare delle stampe e le frasi di scherno che circolavano nell'ambiente di lavoro sono sintomatiche della consapevolezza da parte del Comandante Lutrino del grave disagio che, peraltro, trova ulteriore riscontro nel carteggio tra il D'Aversa ed il Comandante medesimo...”: quanto accertato dal Giudice del lavoro evidenzia, pertanto, l'esistenza di un'organizzazione del lavoro che comportava lo scavalco del convenuto che era fatto oggetto di comportamenti vessatori da parte del Comandante del Corpo – coincidente con lo stesso del periodo oggetto di contestazione nella vicenda formante oggetto del presente giudizio.

5. Conclusivamente, in assorbimento delle domande ed eccezioni svolte, definitivamente pronunciando, reputa il Collegio che la domanda vada rigettata per assenza di nesso di causalità e di colpa grave ascrivibile al convenuto.

6. Nei confronti dei difensori dei convenuti va conseguentemente liquidato, ai sensi dell'art 31 comma 2 del Codice della Giustizia Contabile e a carico del Comune di Ostuni (BR), il compenso spettante ex D.M. 10.3.2014 n. 55, sulla base del valore della causa e dell'effettiva attività defensionale svolta, quale quantificato in dispositivo.

P.Q.M.

